

Prot.n.184/22-na  
Circ.n.49/22

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Scuole dell'infanzia FISM

Roma, 30 settembre 2022

**Oggetto: TITOLO DI STUDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE.  
PARERE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Tenuto conto delle difficoltà di procedere alle sostituzioni anche temporanee di personale docente con il prescritto titolo di abilitazione nelle scuole dell'Infanzia paritarie, riteniamo utile fornire agli Enti gestori quanto espresso dal Ministero dell'Istruzione, con propria [Nota n. 2203 del 21 settembre 2022](#).

Si tratta di una risposta ad un quesito posto dall'ANCI Nazionale in merito alla possibilità di applicare, in parte, anche alle scuole dell'infanzia paritarie l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, in particolare:

**Per incarichi temporanei - in mancanza comprovata di docenti provvisti del prescritto titolo di studio – limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024:**

1. la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell'anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, purché abbiano assolto, rispettivamente, almeno 150, 200, 250 CFU;
2. l'estensione anche all'anno scolastico 2023/2024 della possibilità di prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo ai sensi del [Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65](#).

Il Ministero ha dato parere favorevole ai due punti sopraesposti.

L'ANCI chiedeva inoltre la possibilità di utilizzare per incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia anche studenti iscritti al terzo anno di Scienze dell'Educazione.

Su questo punto Il Ministero ha dato parere negativo.

**IN SINTESI:**

- l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 - limitatamente ai punti 1. e 2. di cui alla presente circolare - è valida anche per le scuole dell'infanzia paritarie;
- si conferma che i titoli non validi per l'insegnamento, ma a cui si può ricorrere in assenza di personale avente titolo, comprendono anche i titoli abilitanti per l'accesso al ruolo di educatore di servizi educativi per l'infanzia.

La possibilità di cui sopra, comunque, è da considerarsi "extrema ratio", ovvero limitata negli anni scolastici indicati al conferimento di incarichi temporanei per la scuola dell'infanzia paritaria, laddove è adeguatamente comprovata l'indisponibilità e/o l'impossibilità di reperire docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale  
Giampiero Redaelli

